

1. L'ALLEVAMENTO DEI CANI DI RAZZA PURA

Per allevamento di cani si intende l'attività di far crescere, migliorare, riprodurre, selezionare ed incrementare una determinata razza canina; tale attività è svolta da un determinato soggetto denominato allevatore.

A) Inquadramento giuridico nel sistema normativo dell'allevamento cinofilo

L'inquadramento giuridico nel sistema normativo dell'allevamento cinofilo è un problema di notevole rilevanza, che si pone, non solo perché è un aspetto della realtà economica, ma soprattutto perché l'incertezza nella quale l'allevamento dei cani si trova non soddisfa gli allevatori che reclamano chiarezza in tale settore per poter operare in maniera coordinata ed unificata.

Sulla base del Protocollo n. 25251 del 15/12/1978 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e sul presupposto che l'attività cinofila è un'attività zootecnica diretta ad incrementare il patrimonio canino esistente, l'allevamento cinofilo sembrava rientrare nel settore dell'agricoltura.

Successivamente, con il Protocollo n. ST/1272 del 25/01/1980 in risposta alla richiesta dell'E.N.C.I. di applicare all'allevamento cinofilo il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 05/04/1978, n. 132, il suddetto Ministero sembrava non riconoscerlo più come rientrante nel settore agricolo. Infatti, secondo quanto sostenuto dal Ministero, rientrava nel campo di applicazione (DPR n. 132/78) dell'allevamento di animali condotto su terreno idoneo a produrre un quarto del mangime utilizzabile per l'allevamento degli animali stessi. Per quanto riguarda l'applicabilità di tale normativa all'allevamento di animali oltre il limite indicato, cioè come richiesto dall'E.N.C.I. in caso di allevatori con terra insufficiente, il Ministero affermava che era necessario che:

- 1) l'impresa di allevamento fosse gestita da titolare di reddito agrario per terreni "posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto";
- 2) le attività attratte dal reddito agrario in connessione con l'impresa di allevamento, rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che la governa, avendo per oggetto prodotti ottenibili dal terreno per l'alimentazione degli animali allevati.

Il Ministero concludeva confermando la pronuncia del 15/12/1978 e la validità sotto altri profili di qualificazione di "attività agricola" dell'allevamento cinofilo, ma affermava di non poter accogliere la richiesta dell'E.N.C.I. di applicazione del DPR n. 132/78, in quanto l'ambito oggettivo del provvedimento comprendeva specifiche attività di allevamento e non ogni singola attività astrattamente definibile agricola.

Pertanto, dalla risposta data dal Ministero con il detto il Protocollo n. ST/1272 del 25/01/1980, per l'applicazione del DPR n. 132/78 era necessario che l'allevatore avesse "terra sufficiente" e ricorressero le due condizioni previste dal protocollo ministeriale.

Solamente con la Legge (L.) del 23/08/1993 n. 349 (GURI n. 213, 10/09/1993) ¹ veniva definita all'Art. 1 l'attività cinotecnica come quell'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. Vengono poi definiti all'Art. 2 comma 2 "imprenditori agricoli" i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati che esercitano l'attività cinotecnica, ai sensi dell'Art. 2135 Codice Civile (C.C.) ².

Tuttavia, ai sensi dell'Art. 2 comma 1 e 3 perché l'attività cinotecnica possa essere considerata agricola devono ricorrere i seguenti due requisiti:

- a) che sia attività prevalente;
- b) che vengano prodotti nell'arco di un anno il numero di cani, per tipi o per razza, stabilito dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e foreste da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

Per quanto riguarda il primo requisito, l'Art. 2 comma 1 della L. stabilisce che l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto alle altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il Decreto Ministeriale (DM) del 28/01/1994 n. 20504 del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (GURI n. 40, 18/02/1994) ha stabilito che “non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici ed annualmente producono un numero di cuccioli inferiore a trenta unità”. È di tutta evidenza che per essere imprenditore, l'allevatore cinofilo deve possedere i due sopramenzionati requisiti.

Per quanto riguarda la normativa regionale, è bene ricordare che la L.R. Toscana n. 6 del 1994 ha istituito presso ogni Provincia un albo suddiviso in due sezioni. Gli imprenditori agricoli professionali potevano esser iscritti in una delle due diverse sezioni. Nella prima venivano iscritti soggetti che impiegavano 2/3 del tempo-lavoro nell'attività agricola e con reddito derivante per i 2/3 dalla stessa attività agricola.

Nella seconda sezione venivano iscritti i soggetti che impiegavano il 50% del tempo-lavoro ed il 50% del reddito derivava dall'attività agricola.

Il Decreto Legislativo (D. L.gs) n. 99/2004 che ha abrogato la L. 153/75, per l'iscrizione agli albi provinciali, prevede tre requisiti:

- 1) che il soggetto impieghi nell'attività il 50% del tempo di lavoro;
 - 2) che il 50% del reddito pervenga da lavoro (sono esclusi, quindi, il reddito da capitale o ad es. il reddito del socio accomandante di una SAS; sono inclusi, invece, a titolo esemplificativo, i compensi degli amministratori di una società di capitali).
 - 3) che la capacità professionale sia accertata tramite un'apposita commissione con colloquio-esame.
- Chi non possiede tali requisiti, ma è in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 349/93 può sempre rientrare nell'ambito dell'agricoltura e, conseguentemente, chiedere l'iscrizione alla camera di commercio quale imprenditore agricolo.

Per essere poi iscritti nelle liste dei coltivatori diretti l'attività deve essere prevalente e deve essere dedicato del tempo all'attività che viene quantificato, generalmente, in un numero di giornate lavorative.

I soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla citata Legge saranno imprenditori commerciali e potranno chiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio come imprenditori.

L'entrata in vigore della presente legge (Il D.M. 28 gennaio 1994 GURI 18/02/94, n. 40) ha così disposto “Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”.

Art. 3. Disciplina dell'attività cinotecnica.

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine, sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.).

Art. 4. Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GURI.

Riportiamo in nota l'Art 1 (Capo I - SOGGETTI E ATTIVITÀ) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GURI n. 94, 22/04/2004) [3](#) che dà la definizione di Imprenditore Agricolo Professionale.

B) L'allevamento e l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

L'E.N.C.I. è un'associazione nata nel 1882 come "Kennel Club d'Italia" e trasformata in Ente Nazionale della Cinofilia Italiana nel 1930.

Prima dell'entrata in vigore del DM n. 20894 del 18/04/2000 solitamente chi allevava chiedeva al Consiglio Direttivo dell'E.N.C.I. la concessione dell'affisso. Era facoltà insindacabile dell'E.N.C.I. pronunciarsi sulla domanda di concessione di affisso e quindi accoglierla o respingerla, oppure proporre la scelta di un affisso diverso da quello richiesto per evitare omonimie o per altri motivi. L'E.N.C.I. è affiliato alla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) ed è quest'ultima che presiede alla concessione e registrazione degli affissi, i quali hanno valore per tutti i paesi aderenti ad essa. È bene precisare che l'E.N.C.I. e le società aderenti alla F.C.I. riconoscono reciprocamente gli affissi registrati da ciascuno di essi e si impegnano a non concedere l'uso di un affisso a persone residenti in un paese diverso dal proprio rappresentato nella F.C.I.. Quest'ultima cura la tenuta di un repertorio internazionale degli affissi nel quale sono registrati tutti gli affissi autorizzati.

L'allevatore che otteneva l'affisso poteva richiedere di essere socio individuale dell'E.N.C.I. ai sensi dell'Art. 3 dello Statuto Sociale del 16/10/1982. Tale statuto è stato modificato e, come si vedrà nel proseguo, i soci individuali e cioè i soci titolari di affisso diventeranno "soci allevatori". Secondo quanto disposto dall'Art. 22 del Regolamento dei Libri Genealogici Italiani dell'01/06/1980, per affisso si intende la denominazione di un allevamento, destinato a distinguere i prodotti. Esso precede o segue il nome individuale di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario anche se temporaneo.

Per ottenere l'affisso necessitano le seguenti condizioni:

- 1) risultare proprietario da almeno un anno di 2 fattrici della medesima razza;
- 2) aver prodotto due cucciolate dalla stessa razza delle fattrici di cui al punto 1), nate almeno un anno prima della richiesta di affisso;
- 3) aver partecipato a manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'E.N.C.I. conseguendo, con i propri soggetti, qualifiche di almeno "Molto Buono".

Inoltre, ha diritto ad ottenere l'affisso la persona che sia moralmente ineccepibile e non svolga attività commerciale mediante la compra e la vendita di cani non prodotti dal suo allevamento. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare o sospendere per giusti motivi la concessione di affisso già autorizzato e di vietarne l'uso; il provvedimento deve essere motivato (Art. 33 Regolamento Libri genealogici Italiani).

La concessione di un affisso è personale e vitalizia. In caso di morte esso non può essere concesso ad altra persona se non dopo 10 anni, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto, ad uno dei quali soltanto il Consiglio Direttivo potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, il diritto di subentrare nell'uso dell'affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dia affidamento di voler continuare nell'allevamento.

È possibile anche l'associazione in affisso da parte del titolare che può associare il coniuge, o il discendente o collaterale di 1° grado in linea retta o il genero (o la nuora) sempre che questi abbiano raggiunto il 18° anno di età.

La normativa riguardante l'affisso è prevista da "Regolamento Libri Genealogici" approvato dal Consiglio Direttivo E.N.C.I. del 28/11/1968 ed in vigore dall'01/01/1969, all'Art. 25 e seguenti ed è tuttora in vigore dato che è una normativa data dall'E.N.C.I. nell'ambito della sua autonomia privatistica. Anch'esso comunque dovrà essere modificato.

Il nuovo Statuto E.N.C.I. approvato con DM del 24/02/2000 all'Art. 3 lett. a) definisce: "*soci dell'E.N.C.I. i cinofili iscritti al Registro degli allevatori previsto dal disciplinare del libro genealogico residenti in Italia ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale*". Con il DM n. 20894 del 18/04/2000 (all. 1) entravano in vigore le "Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cane di Razza" dove all'Art. 1 si prevede letteralmente: "*Al registro degli allevatori previsto dall'Art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono*

attività di allevamento di fattrici iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che abbiano prodotto almeno una cucciolata registrata allo stesso libro genealogico negli ultimi tre anni”.

L'Art. 7 è stato modificato dal DM n. 22383 del 03/06/2003 (all. 2) che recita letteralmente: “È istituito il Registro degli allevatori e dei proprietari nel quale sono iscritti:

a) gli allevatori cioè i proprietari di due fattrici che abbiano prodotto almeno una cucciolata ciascuna iscritta nel Libro Genealogico e nata negli ultimi tre anni.

b) i proprietari di soggetti iscritti al libro Genealogico”.

L'Art. 3 del citato DM recita: “L'Art. 1 delle norme tecniche del libro genealogico del cane di razza, approvate con DM n. 20894 del 18 aprile 2000, è modificato come segue: “al registro degli allevatori previsto all'Art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di allevamento di fattrici iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla riproduzione e che iscrivono ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da fattrici diverse. Al registro dei proprietari, previsto all'Art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare, possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti iscritti al libro genealogico”.

Ai sensi dell'Art. 2 del DM del 24/02/2000, l'interessato, per essere iscritto al Registro degli allevatori, deve effettuare un'apposita domanda e deve:

a) impegnarsi a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Libro Genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possono arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del Libro Genealogico del cane di razza;

c) essere sottoposto a controlli previsti dalla normativa sanitaria.

Il giudizio di idoneità limitatamente ai punti a) e b) è di competenza dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico. L'allevatore per il quale l'Ufficio centrale non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico. Per i proprietari di cani di razza la semplice richiesta di intestazione di un soggetto o qualsiasi altra operazione di libro genealogico è equiparata alla domanda di iscrizione al registro dei proprietari sul quale verranno annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari dei cani da questi ultimi obbligatoriamente forniti.

La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore è disciplinata con apposite norme tecniche in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.), proposte dalla CTC e approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Sulla considerazione che, fino ad oggi, non sono state emanate norme tecniche sulla concessione dell'affisso, è ancora in vigore il regolamento L.O.I. del 29/11/1968.

A questo punto necessita precisare che è considerato cane di razza pura quel soggetto di genealogia conosciuta in possesso di un certificato che ne attesti l'identità.

Al LOI venivano iscritti i cani considerati di “puro sangue” figli di cani già iscritti al L.O.I. stesso, oppure soggetti provenienti da altri paesi purché iscritti in un libro genealogico equivalente o comunque riconosciuto dalla F.C.I.. Possono essere iscritti anche cani la cui ascendenza, da almeno 3 generazioni, sia documentata dall'iscrizione al L.I.R. e che abbiano conseguito in una Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno Molto Buono (M.B.) in classe singola o il certificato di tipicità (C.T.) in classe L.I.R. 4 ed infine i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti al L.I.R., se proclamati campioni di bellezza, acquistano il diritto di essere iscritti nel L.O.I..

Il L.I.R. era invece riservato a quei cani di genealogia sconosciuta dei quali sia stata accertata la tipicità di una razza in una esposizione riconosciuta dall'E.N.C.I. mediante il rilascio del certificato di tipicità (C.T.). Per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, l'iscrizione dei capostipiti al L.I.R., è subordinata, inoltre, al conseguimento di un Certificato di Qualità Naturali (C.Q.N.) o di una qualifica di almeno Buono (B.) in prova riconosciuta dall'E.N.C.I., alla quale potranno concorrere alla condizione che il conduttore presenti l'apposita autorizzazione scritta rilasciata

dall'E.N.C.I..

I certificati di iscrizione al libro genealogico sono rilasciati, secondo quanto disposto dal Regolamento dei Libri genealogici italiani, all'allevatore che ne abbia fatta specifica richiesta su moduli predisposti, inoltrati alla Sede Centrale dell'E.N.C.I. per il tramite della delegazione competente sul territorio dove è nata e si trova la cucciolata. In un certificato di iscrizione al L.O.I. sono indicati: il gruppo di appartenenza [5](#), il numero di iscrizione al L.O.I., la razza, il nome del cane (eventualmente preceduto o seguito dall'affisso), il sesso, il colore, la data di nascita, il numero del microchip o del tatuaggio (quest'ultimo ancora possibile nel caso di allevatori con affisso) il nome ed indirizzo dell'allevatore, nonché la genealogia sino ai trisnonni.

Se gli ascendenti hanno ottenuto un titolo di campione, esso è indicato abbreviato; inoltre, per alcune razze determinate "sigle", indicheranno se il cane è esente da displasia dell'anca o se ha conseguito titoli di bellezza o lavoro all'estero.

Con il D.M. n. 21095 del 05/02/1996 (all. 3) veniva approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza e ciò in virtù del D. L.gs del 30/12/1992, n. 529 dove venivano sostituiti i libri L.O.I. e L.I.R. con due registri denominati Registro Origini Italiano (R.O.I.) e Registro Supplementare Riconosciuti (RSR).

Con il D.M. n. 2120 dell'08/05/2005 è stato approvato il nuovo testo delle Norme Tecniche del LibroGenealogico del cane di razza (all. 4), testo approvato su richiesta dell'E.N.C.I., in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 26/08/2004. Quale allegato delle dette norme tecniche vi è il c.d. "codice etico dell'allevatore" approvato dall'E.N.C.I. in conformità a quanto deliberato dalla stessa Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 27/10/2004.

2. MONTA E DIRITTI DI MONTA

La nascita di una cucciolata assai spesso può dar luogo a controversie e discussioni qualora i genitori dei cuccioli non appartengano al medesimo proprietario.

Spesso negli accoppiamenti fra cani di razza accadeva che i proprietari al momento della monta non concordassero sulle condizioni alle quali l'uso dello stallone veniva concesso; nati i figli, sorgevano le controversie. Proprio al fine di dirimerle, la Federazione Cinologica Internazionale istituiva nell'anno 1934 una normativa denominata "Usi Internazionali di Allevamento di Monaco", che disciplinava in maniera chiara e precisa i rapporti tra proprietario della fattrice e proprietario dello stallone e i loro diritti ed obblighi.

I suddetti usi internazionali sono stati sostituiti dal "Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I." (vedi allegato 5) adottato dalla Federazione Cinologica Internazionale in data 11-12 giugno 1979 a Berna (Svizzera).

Tale Regolamento è applicabile a livello nazionale qualora, come in Italia, non esista una normativa specifica in materia (Art. 1 Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I.). Il Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I. riesce a risolvere e dirimere le controversie insorgenti fra proprietario dello stallone e della fattrice e sarebbe buona norma che tutti gli allevatori italiani si attenessero al suddetto regolamento per la loro stessa tutela.

Prima dell'esecuzione della monta, per consuetudine, i proprietari pattuiscono o un compenso oppure la cessione al proprietario dello stallone di cuccioli. A quest'ultimo proposito, si evidenzia che, per consuetudine, fino alla nascita di cinque cuccioli, al proprietario dello stallone spetta 1 cucciolo, oltre i 5 cuccioli nati spettano due cuccioli. Al proprietario dello stallone, inoltre, spetta la prima e la terza scelta. In ogni caso sarebbe buona norma mettere per iscritto tutte le pattuizioni relativa alla monta.

Nati i cuccioli si procederà al loro svezzamento ed allevamento sino all'età di 50 giorni [6](#).

In tale periodo avverrà la scelta da parte del proprietario dello stallone che, anziché un compenso per la monta, abbia preteso i cuccioli. Solamente dopo il 50° giorno inizierà la vendita della cucciolata.

3. LA VENDITA (NOZIONE DEL CONTRATTO)

La vendita, il più importante e diffuso dei contratti di scambio, ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo (Art. 1470 C.C.).

Prestazione fondamentale del venditore è il trasferimento al compratore della proprietà della cosa; prestazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Il contratto è consensuale; si perfeziona cioè col consenso indipendentemente dall'essersi consegnata la cosa o pagato il prezzo. Il luogo ove si perfeziona il contratto, ai sensi dell' Art. 1326 C.C. [8](#), si identifica con quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [9](#).

Dato che per prassi buona parte dei contratti che riguardano la vendita di un cane si concludono telefonicamente o per lettera, è da sottolineare che la perfezione del contratto, anche in questi casi, è governata dal principio della cognizione, per il quale il contratto si forma nel momento in cui si perfeziona l'accettazione, e questa, a sua volta, si perfeziona, fra persone lontane, nel luogo e nel momento in cui venga a conoscenza del proponente [10,11](#).

Oggetto del contratto è il trasferimento della proprietà, ma tale trasferimento non sempre avviene al momento in cui il contratto si perfeziona. La cosa, acquistata dal compratore, può essere determinata al momento della stipulazione del contratto, o la determinazione può avvenire solo in un momento successivo come quando la vendita abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una fra più cose determinate, o quando si tratti di cose determinate solo nel genere; la cosa può essere esistente al momento della stipulazione del contratto o può trattarsi di cosa che dovrà venire successivamente ad esistenza (vendita di cosa futura); la cosa può al momento del contratto essere in proprietà del venditore o essere in proprietà di altri (vendita di cosa altrui).

Quando l'effetto del trasferimento è differito al verificarsi di un dato evento si parla di vendita "obbligatoria di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto", in contrapposizione alla vendita con efficacia reale, in cui l'effetto traslativo è immediato.

Nell'uno e nell'altro caso è esclusa la necessità di prestare un ulteriore consenso delle parti.

Il trasferimento si effettua al momento della perfezione del contratto, quando si tratta di cosa determinata, in proprietà del venditore; allorché si tratti di cosa fra più cose, indeterminate o determinate solo nel genere, quando si perverrà, d'accordo fra le parti o nei modi da loro stabiliti, alla individuazione; in questo caso se si tratta di cose che devono essere trasportate, l'individuazione avviene mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. Inoltre, il trasferimento di cosa futura si effettua allorché la cosa venga ad esistenza; in caso di vendita di cosa altrui quando il venditore ne acquista la proprietà.

Obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. Esso viene generalmente determinato nel contratto; esistono pur tuttavia altri modi di determinazione. Se le parti non hanno pattuito il prezzo il contratto non è nullo in quanto supplisce l'Art. 1474 C.C. [12](#) (mancanza di determinazione espressa del prezzo): il suddetto articolo sancisce che, qualora il contratto abbia per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, ci si riferirà al prezzo da egli normalmente praticato; qualora si tratti di cose aventi un prezzo di borsa o mercato, il prezzo si desumerà dai listini o dalle mercuriali dal luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.

A) VENDITA AD EFFICACIA REALE ED OBBLIGATORIA (TIPI DI VENDITA RIFERIBILI AI CANI)

Nella vendita ad efficacia reale, l'effetto traslativo è immediato e conseguente al semplice consenso [13](#). Nella vendita dei cani un esempio di contratto reale (spesso ricorrente nella prassi) è dato dall'Art. 939 degli usi di Varese I° comma(Allegato n.6)) che sancisce: "Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano (consenso) e con la consegna del cane al guinzaglio". Nella vendita obbligatoria, invece, sebbene si sia già formato il consenso, deve ancora realizzarsi un ulteriore elemento: il trasferimento del diritto. In tale tipo di vendita possono sorgere subito altri effetti obbligatori definitivi, ma soprattutto sorge sempre, ed immediatamente, l'obbligazione di

fare acquistare il diritto al compratore, ed anche questa obbligazione è un effetto definitivo. Infatti, l'inadempimento di quest'ultima obbligazione legittima la risoluzione del contratto contro il venditore [14](#).

Nell'ambito della vendita dei cani abbiamo due ipotesi di vendita obbligatoria, quali: la vendita di cosa futura e la vendita a prova.

Altri tipi di contratto frequenti sono la vendita con riserva di gradimento e la vendita con spedizione.

B) – VENDITA DI COSA FUTURA – CONCETTO

È futura, ai sensi dell'Art. 1472 C.C. [15](#), quella cosa che non esiste al momento della stipulazione del contratto, ma si spera o si prevede verrà ad esistenza, occorra o meno a tal fine un'attività dell'uomo. Nella vendita di cosa futura l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza ed a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo nelle sue componenti essenziali. Per cosa futura si deve intendere il frutto, ossia un'entità che fisicamente può essere già prodotta o in corso di maturazione.

La cosa futura può trovarsi “*in rerum natura*” ed anche nel più ristretto ambiente o luogo dal quale dovrà essere separata.

Potrà essere possibile l'intervento umano attraverso una certa e specifica attività legata anche a causali leggi di natura; questa attività umana rappresenta un “*posterius*”, un qualcosa che viene dopo la conclusione del contratto; infatti, in questo momento la cosa non è isolabile e quindi non è giuridicamente esistente; ad esempio il cucciolo non è nato.

L'attuale inesistenza del bene non va confusa con l'ipotesi di impossibilità originaria del contratto: questa si verificherà ogni qualvolta il bene alienato è in suscettibile di esistenza o di identificazione; infatti, nella vendita di cosa futura la venuta ad esistenza del bene è un accadimento normalmente possibile. L'impossibilità originaria del bene determina la nullità della vendita.

Siamo, piuttosto, dell'avviso del Bianca, [16](#) in quanto se il bene alienato è identificabile e suscettibile di venire ad esistenza, il vincolo contrattuale si costituisce, salva la possibilità del compratore di ricorrere alla tutela contro l'inadempimento.

Generalmente la vendita di cosa futura è vendita di cosa specifica: infatti, la preventiva identificazione del bene è necessaria perché gli effetti traslativi della vendita dipendono da un concreto evento genetico, produttivo della cosa.

Ciò non toglie che la vendita di cosa futura possa avere ad oggetto un cosa determinata solo nel genere. In questo caso di vendita, l'Art. 1472 C.C. va posto in relazione con l'articolo 1378 C.C. [17](#), concernente la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose determinate solo nel genere. Determinante in tutti questi casi è il momento della individuazione, che di regola è quando la cosa viene ad esistenza, ma non necessariamente si identifica con esso.

C) NATURA DELLA VENDITA DI COSA FUTURA

In tutti i casi di vendita obbligatoria si ha un contratto il cui effetto traslativo è differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto, in quanto per il trapasso del diritto non basta il semplice consenso, ma occorre il verificarsi di un ulteriore fatto. Tra le obbligazioni principali del venditore vi è quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (Art. 1476, n. 2, C.C. [18](#)). Confrontando l'Art. 1476, n. 2, C.C. con l'Art. 1472 C.C. possiamo riscontrare una notevole somiglianza. Infatti, l'Art. 1472 C.C., 1° comma, dispone: “*Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica in un momento successivo alla conclusione del contratto quando accade quel fatto ulteriore richiesto dallo stesso Art. 1476, n. 2, C.C. (quando la cosa viene ad esistenza)*”.

A tal punto serve una precisazione sull'Art. 1472 C.C.. Esso considera unitariamente ogni fattispecie nella quale la cosa non esiste attualmente, senza far differenza fra cosa che si produce da sé (o prevalentemente da sé) e cosa (certa) da prodursi dal venditore. Per il giurista è certo ciò che attualmente esiste o dovrà esistere perché già sussistono tutti gli elementi e le premesse ai quali la legge collega il verificarsi di un certo evento; in questo senso va considerata la vendita di cosa

inesistente, ma che certamente verrà ad esistenza in conseguenza di una certa attività che il soggetto si è impegnato a porre in essere [19](#). Il contratto solitamente rientra nello schema della vendita generica.

Nell'*emptio rei speratae*, invece, il venire ad esistenza delle cose è soggetto a fattori naturali ed umani che possono escludere o modificare il buon esito del contratto.

Tra la cosa certa e l'*emptio rei speratae* risulta evidente l'elemento differenziale: infatti, il venire ad esistenza della cosa nella seconda ipotesi, e non nell'altra, è collegata a fatti estranei alla volontà dei contraenti. Tali fatti estranei possono essere determinanti nel far venire ad esistenza la cosa (ad es. frutti spontanei, anche se riteniamo che con la tecnica moderna si possa controllare, in parte, la stessa natura) o vi possono influire.

Tenendo fermo il presupposto che la vendita di cosa futura si colloca nello schema della vendita obbligatoria, si avranno alcune differenze di atteggiamento in relazione alle tre ipotesi suddette, e precisamente:

I) Il venditore ha alienato una cosa di propria fabbricazione. In tal caso la fabbricazione di essa è "certa"; non vi sarà sanzione di nullità quando essa non venga ad esistenza, ma semplicemente realizzerà un inadempimento contrattuale.

II) *Il venditore ha alienato cose la cui creazione è derivata in parte da fatti esterni. In tal caso gli elementi di certezza, che caratterizzano la cosa nella prima ipotesi, si attenuano notevolmente. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, non deve essere sottovalutata l'attività del venditore che è diretta a far sì che la cosa venga ad esistenza. Secondo Greco-Cottino [20](#) è proprio tale attività che avvicina quest'ultima ipotesi alla prima.*

In conclusione possiamo asserire che la vendita di cosa futura, mentre è sempre ed incondizionatamente vendita obbligatoria nel caso di produzione propria, nel caso, invece, di *emptio rei speratae*, nei limiti in cui la venuta ad esistenza della cosa dipende da fattori esterni all'attività umana, esiste un parziale condizionamento legato a tali fattori. In quest'ultimo caso, per il trapasso del diritto, non bastando semplicemente il consenso, si starà in attesa di un presupposto per l'efficacia traslativa. Quando invece la cosa non viene ad esistenza, e tale evenienza è posta a carico del compratore, la vendita è a sorte (*emptio spei*). La vendita a sorte è la vendita di cosa futura dove il compratore assume il rischio. Essa non si presume e data la sua eccezionalità essa deve risultare da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite ed accettate. Sia l'*emptio rei speratae* che l'*emptio spei* hanno un connotato unitario [21](#), che giustificherebbe il disposto del capoverso dell'Art. 1472 C.C.: "*Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza*". Infatti, nella prima ipotesi, se la cosa non verrà ad esistenza il contratto sarà nullo, nella seconda, speculandosi dalle parti sulla incertezza della futura esistenza della cosa ed essendo il rischio posto a carico del compratore, varrà la disciplina, richiamata dallo stesso capoverso dell'articolo in esame del contratto aleatorio.

In ogni caso rimane fermo il contratto e l'obbligo di pagarne il prezzo, calcolato in ragione del rischio che la cosa venga ad esistenza o meno.

D) EFFETTO TRASLATIVO

Nella vendita di cosa futura la proprietà si acquista automaticamente col venire ad esistenza della cosa. Tale automatico trasferimento del diritto in capo al compratore è formulato espressamente dal legislatore [22](#) (Art. 1472 C.C., I comma). Se la cosa è genericamente determinata, l'effetto traslativo viene differito al momento della individuazione [23](#). Abbiamo già rilevato che nel contratto aleatorio (*emptio spei*) il prezzo sarà dovuto in ogni caso; se vi è il silenzio delle parti si deve presumere un normale contratto commutativo e di conseguenza il prezzo sarà dovuto solo se la cosa venga ad esistenza ed in quantità tale da soddisfare l'interesse del compratore [24](#). Una volta venuta ad esistenza la cosa, il venditore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti di qualità [25](#).

E) APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLA VENDITA DEI CANI

Nell'ambito della vendita dei cani abbiamo un'ipotesi molto ricorrente di vendita di cosa (rectius cane) futura: la vendita del cucciolo non ancora nato. Alla luce di quanto detto, a nostro avviso,

tale ipotesi rientra nello schema dell'emptio rei speratae: infatti, la nascita di un cucciolo dipende non solo da fatti naturali ²⁶ (quali ad esempio la fertilità della fattrice) ma anche da fatti umani (ad esempio l'accoppiamento, che generalmente, negli allevamenti, presuppone la scelta da parte dell'uomo del maschio e della femmina e le cure che potevano essere apprestate durante il periodo di "calore" e di gravidanza).

Qualora il cucciolo nasca (venuta ad esistenza della cosa) si realizza il presupposto atteso per l'efficacia traslativa del contratto e quindi si avrà il trasferimento automatico del diritto di proprietà in capo al compratore.

Se il cucciolo non nasce (quindi la cosa venduta non viene ad esistenza) il contratto mancherà di oggetto e la vendita sarà nulla.

Qualora i contraenti abbiano voluto espressamente concludere un contratto aleatorio, a norma dell'Art. 1472 C.C., 2° comma, il compratore si impegnerà a pagare incondizionatamente il prezzo, sia che il cucciolo nasca o meno, sia che la qualità sia diversa da quella sperata o supposta.

La vendita di un cucciolo non ancora nato (*emptio rei speratae*) si trasformerà, quando il compratore si accollerà, con patto espresso e con apposite clausole il rischio, in *emptio spei* e conseguentemente sarà dovuto il pagamento del prezzo sia che il cucciolo nasca o meno.

Pur tuttavia la vendita di cucciolo non ancora nato non può considerarsi, in assoluto, rientrante nello schema dell'*emptio rei speratae*: infatti, in determinati allevamenti la produzione annuale di cuccioli è tale da ritenere che il cucciolo nascerà.

A nostro avviso, nel caso in cui il compratore comperi in uno dei suddetti allevamenti il cucciolo non ancora nato, si dovranno seguire criteri determinati (quali: la espressa volontà contrattuale, la dimensione e la produzione normale dell'allevamento) o determinabili in relazione al caso concreto. Chiaramente in tutti i casi, l'attività dell'allevatore dovrà essere diretta a consentire che il cucciolo venga ad esistenza.

F) VENDITA A PROVA. NOZIONE

Altro contratto di vendita, spesso ricorrente nell'ambito del commercio dei cani, è la vendita a prova (Art. 1521 C.C. ²⁷). Questa si ha allorché le parti subordinano la vendita alla condizione che la cosa abbia i requisiti pattuiti o sia idonea all'uso cui è destinata, da accertarsi mediante prova (Art. 1521, 1° comma).

Tale tipo di vendita implica l'esistenza di un contratto già concluso (ed impegnativo per entrambi le parti), ma sottoposto ad una condizione sospensiva, salvo che le parti pattuiscano una condizione risolutiva.

Per aversi vendita a prova occorre che le parti abbiano voluto collegare la efficacia del contratto all'accertamento dei requisiti della cosa. Tale volontà può essere espressa o implicita. La legge disciplina la vendita a prova sotto la sezione II riservata alla vendita di cose mobili. Per le cose mobili è applicabile non solo a quelle di specie, ma anche a quelle di genere. Quando le parti stabiliscono che per l'accertamento di determinati requisiti debba essere compiuta la prova, essi vengono elevati al rango di condizione. La legge presume che tale condizione sia sospensiva: gli effetti definitivi del contratto sorgono solo dopo che la prova sia stata compiuta ed abbia avuto esito positivo; se risulta negativa, la condizione viene a mancare.

Prima della prova i rischi sono sopportati dal venditore: se la cosa perisce prima della prova, il venditore non ha diritto ad aver pagata la cosa (Art. 1465, ultimo Comma ²⁸). Non sempre, però, il contratto si scioglie: infatti, ciascuna delle due parti può pretendere che la cosa venga sostituita con un'altra del medesimo genere, e sottoporre questa a prova. Ma le parti possono anche, esplicitamente od implicitamente, pattuire la condizione risolutiva. Quando si tratta di condizione risolutiva, il rischio della cosa (a meno che questa sia ancora generica), grava sul compratore: se la cosa perisce prima della prova, il compratore non può ripetere il prezzo e deve pagarlo se ancora non lo ha fatto.

G) LA PROVA

La prova è un atto di accertamento (atto in senso stretto) diretto a verificare i requisiti della cosa

pattuiti tra le parti. L'Art. 1521 C.C., 2° comma, sancisce che *“la prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi”*. Il rinvio a questi ultimi consente di colmare l'eventuale vuoto lasciato dalla disciplina convenzionale.

La prova, quindi, va eseguita con le modalità convenute dalle parti. Nel loro silenzio sono decisive le circostanze del caso concreto e soprattutto la natura della cosa e dei requisiti pattuiti.

Nella vendita dei cani, per esempio da caccia, la prova si concretizzerà nell'accertamento delle qualità naturali e nella idoneità alla caccia, alla ferma ed alla non paura del fucile. Qualora le parti implicitamente od esplicitamente non abbiano disposto contrattualmente le modalità, si avrà, in via subordinata, riguardo agli usi.

Altrettanto va detto per il luogo della prova. Se il contratto non dispone, oltre alle circostanze anzidette (circostanze concrete e soprattutto natura della cosa e dei requisiti pattuiti), bisogna aver riguardo alla qualità dei contraenti. Qualora in tal senso non esistano indizi, è da presumere che, fin quando la cosa si trova presso il venditore, la prova va fatta presso di lui.

Per quanto riguarda i cani, riteniamo che generalmente il luogo della prova sia presso il compratore; può essere anche presso il venditore: questo avviene solitamente quando, dopo la conclusione del contratto, viene immediatamente (o quasi) eseguita la prova.

Anche per quanto concerne il tempo, in cui la prova va eseguita o la durata di essa, si deve aver riguardo alle clausole del contratto o alle circostanze del caso concreto ed, in via subordinata, agli usi. La prova può consistere in uno o più esperimenti.

La prova nei cani, generalmente, è costituita da più esperimenti. Per soddisfare questa necessità, il cane deve rimanere presso il compratore per un dato periodo di tempo (ed infatti come sopra detto, riteniamo che il luogo della prova, nella maggioranza dei casi, sia presso il compratore).

Ma la prova può consistere anche in un solo esperimento. Questo, per i cani, avviene solitamente quando viene compiuta presso il venditore, subito dopo la conclusione del contratto.

Inoltre, la prova può essere compiuta dal compratore, ma alla presenza del venditore, o solo dal compratore senza l'intervento del venditore.

Le modalità convenute dalle parti sono elementi essenziali della prova: una prova compiuta in modo anche parzialmente diverso, non può ritenersi la prova pattuita e, pertanto, non ha alcun valore e deve considerarsi come non eseguita.

Qualora il contratto non disponga in tutto o in parte sulle modalità ed i termini per eseguire la prova si avrà riguardo esclusivamente o parzialmente agli usi.

Nell'ambito della vendita dei cani potrà essere applicato l'Art. 939 (conclusione del contratto e vendita a prova) degli usi di Varese, in mancanza di un esplicito od implicito accordo fra le parti. Il suddetto articolo sancisce: *“La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti. Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inadatto all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova”*. Tale norma spiega come generalmente avviene o può avvenire una vendita a prova nell'ambito dei cani. La valutazione della prova non dipende dall'arbitrio (o dalle aspettative) del compratore, ma dal suo esito obiettivo, a seconda che risultino o meno accertate le qualità pattuite o la idoneità all'uso.

Una volta eseguita la prova non è necessario comunicare l'esito della prova al contraente che non vi ha presenziato: gli effetti del contratto si verificano ugualmente. Chiaramente, il venditore, se trascorso il termine della prova non gli è ancora stato comunicato l'esito, può presumere una accettazione tacita.

Ma se l'esito è negativo, è difficile che il silenzio del compratore possa comportare accettazione tacita della cosa.

L'esito della prova deve essere comunicato al venditore soprattutto se questo non ha presenziato alla prova. Se il compratore, quando l'esito è negativo non lo comunica a tempo debito, visto che la prova produce ugualmente i suoi effetti, dovrà risarcire al venditore gli eventuali danni da questi

subiti per aver ritenuto ormai perfezionato il contratto a causa di quella omessa o ritardata comunicazione.

Il venditore ha l'obbligo di porre il compratore in grado di compiere la prova.

Per il compratore, invece, si oscilla tra la configurazione dell'obbligo e quella dell'onere.

La prima soluzione appare preferibile; infatti il compratore ha l'obbligo di prestarsi alla prova come specifica e diretta conseguenza del contratto. Inoltre, la stessa prova è una delle possibili manifestazioni del generico obbligo che il contraente sotto condizione ha “*di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte* (Art. 1358 C.C. [29](#))”.

Il compratore, inoltre, può rinunciare alla prova perché questa è un suo diritto ed è stata pattuita nel suo interesse; con tale rinuncia la vendita diventa pienamente efficace.

Il buon esito della prova è solo un presupposto dell'efficacia del contratto, ma non ne rappresenta l'adempimento.

Se la prova ha esito positivo, la condizione sospensiva si avvera e tutti gli effetti del contratto si considerano sorti dal giorno stesso della sua conclusione. Se, invece, era stata pattuita una condizione risolutiva (e la condizione “manca”), il contratto rimane definitivamente efficace. Se la prova ha esito negativo, si verificano gli effetti opposti.

Il contratto cade senz'altro se si tratta di cosa infungibile; se la cosa è stata individuata, ma è fungibile, ciascuna della parti può chiedere la sua sostituzione e di rinnovare la prova. Ciò vale anche quando la cosa sia il cane.

In breve, le parti debbono compiere quanto occorre secondo le *regole della diligenza e della buona fede* (Art. 1358-1375 C.C. [30](#)) per l'esecuzione e la riuscita della prova. Se è stato il venditore ad impedirgli, il compratore, oltre poter chiedere la consegna della cosa per la esecuzione del contratto, può chiedere il risarcimento dei danni; nell'ipotesi contraria sarà il venditore a chiedere il risarcimento del danno, sia pure nei limiti dell'interesse negativo. In entrambi i casi le parti possono considerare mancata la condizione, ovvero invocare l'Art. 1359 C.C. reputando la condizione come verificata.

Il risultato positivo della prova non fa venir meno tutti gli obblighi del venditore, compresa la garanzia.

Non la prova, ma l'esistenza di determinati requisiti è la condizione; la prova rappresenta l'unico strumento stragiudiziale per accertarli. L'esito positivo della prova non fa venire meno la garanzia per i vizi e i difetti.

H) VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO

La riserva di gradimento si presenta come una clausola che fa dipendere il perfezionamento della vendita da un atto di gradimento del bene da parte del compratore.

Nella previsione normativa la vendita non si perfeziona, con effetto *ex nunc*, finché il gradimento non venga comunicato al venditore (Art. 1520 C.C. [31](#)). In questo tipo di vendita il compratore ha una facoltà assolutamente discrezionale. Non si tratta, infatti, di stabilire se la merce corrisponda o meno ai requisiti pattuiti e di rifiutarla per mancato adempimento del venditore, ma si fa una semplice questione di “gusto” del compratore. La vendita con riserva di gradimento non è sottoposta a condizione in quanto questo contrasterebbe con la precisa disposizione di legge che indica tale tipo di vendita come non ancora perfezionato.

Un attuale orientamento, a nostro avviso esatto, ravvisa, nella vendita con clausola di gradimento, un'ipotesi di opzione.

“La congruità di tale inquadramento – scrive il Bianca – deve ammettersi nell'intendimento dell'opzione come un compiuto regolamento contrattuale che attribuisce all'optante il diritto potestativo di dare seguito al contratto finale attraverso un distinto atto negoziale unilaterale e recettizio”.

La vendita con riserva di gradimento non si limita, per altro, ad attribuire una opzione al compratore: essa prevede infatti un “esame della cosa” a seguito del quale l'acquirente manifesta il suo giudizio di gradimento o di mancato gradimento. Abbiamo visto che di regola il gradimento al venditore deve essere “comunicato” dal compratore. Se però la cosa si trova presso questo ultimo, e

questi non si pronuncia nel termine stabilito dal contratto (o dagli usi) o in mancanza entro un termine congruo fissato dal venditore, la cosa si considera senz'altro di suo gradimento e il contratto perfezionato (Art. 1520 C.C., 3° comma).

Il cane, nel caso di specie, si troverà presso il compratore quando questi lo ritiri dall'allevamento, riservandosi di esprimere, entro un determinato termine, il suo gradimento, per un complesso di ragioni, quali ad es. il voler constatare l'affettuosità o la docilità con le persone o con gli altri cani (ipotesi possibile anche se non frequente).

Si troverà sempre presso il compratore il cane spedito (ad esempio per aereo) con la riserva di gradimento da comunicare al venditore entro un breve termine dal ricevimento. Il compratore avrà il compito di comunicare all'allevatore il suo gradimento o il suo mancato gradimento. Se entro il termine fissato non si pronuncia, il cane si presumerà di suo gradimento ed il contratto si perfezionerà. Se l'esame della cosa si deve fare presso il venditore, questi è liberato qualora, entro tale termine, il compratore non vi proceda (Art. 1520, 2° comma).

Qualora il compratore non compia l'esame nel termine prescritto, l'allevatore è liberato; se invece lo compirà nel termine, l'esito potrà essere positivo o negativo, con le relative conseguenze.

Dal coordinamento del 2° e 3° comma dell'Art. 1520 C.C., si desume che il gradimento deve poter essere dato dal compratore, tramite la consegna della cosa da parte del venditore.

Determinatosi il perfezionamento del contratto, non può essere esclusa l'azione redibitoria sia per vizi che per difetti di qualità. Dovrebbero essere esclusi dalla garanzia tutti quei vizi e difetti che il compratore ha riconosciuto o poteva riconoscere, in quanto, dopo un esame "ad hoc", ha gradito ugualmente la cosa.

Diversamente dalla vendita a prova, negli usi di Varese in relazione ai cani, non rinveniamo norme che disciplinano la vendita con riserva di gradimento; le modalità dovranno quindi essere convenute dalle parti nel contratto.

L'Art. 1520 C.C. può trovare applicazione qualora si tratti di cuccioli o cuccioloni (generalmente non addestrati alla caccia o alla guardia, etc.), non nella vendita dei cani adulti o cuccioloni già addestrati dove, solitamente, la disciplina è quella della vendita a prova.

I) VENDITA CON SPEDIZIONE. DELIMITAZIONE DELLA FIGURA

Le parti possono provvedere al trasporto in quattro modi diversi, che danno luogo ad altrettante ipotesi giuridicamente distinte.

A) Può provvedervi il compratore sia giuridicamente (cioè quando non venga addossata alcuna obbligazione al venditore) che materialmente, nel senso che non si avvale in alcun modo del venditore o di un suo incaricato. Tale tipo di ipotesi ricorre allorché non venga fatto, nel contratto, alcun riferimento ad un trasporto da un luogo ad un altro.

Tale riferimento non può essere considerato sempre "sic et simpliciter" implicito: esso deve essere desunto da circostanze concrete (quali ad esempio il luogo dove la cosa si trova alla conclusione del contratto e dalla natura delle cose). Per stabilire se le parti abbiano scelto questo tipo di trasporto deve essere interpretata la loro volontà. Ai sensi dell'Art. 1510 C.C. [32](#) la consegna avviene nel luogo dove la cosa si trova al momento della vendita con la conseguenza che tutti i rischi e le spese vengono sopportati dal compratore. Qualora le parti non sono a conoscenza del luogo, la consegna avviene nel luogo ove il venditore ha il suo domicilio.

Questa ipotesi ricorre quando il compratore si rechi presso l'allevatore e ritiri il cucciolo o il cane trasportandolo ad esempio con la sua automobile.

B) Convenendosi che la consegna avvenga nel luogo in cui la cosa si trova alla conclusione della vendita, si può, nel contratto, aggiungere l'incarico al venditore di trasportare o fare trasportare la cosa dopo la consegna in un altro determinato luogo.

In questo caso il trasporto non è un modo di eseguire la consegna, ma un'operazione successiva ed ulteriore a questa. Infatti, nella fattispecie, la consegna è già avvenuta e sorge una obbligazione accessoria alla vendita.

C) Le parti possono convenire che la cosa debba essere consegnata in un luogo diverso da quello della conclusione del contratto.

Questa è la vendita con consegna all'arrivo, che rappresenta una deroga all'Art. 1510, II comma. Il trasporto, in questo caso, si deve considerare una attività preparatoria alla consegna e rientrante nell'obbligazione di consegnare.

Il Rubino sostiene che in questo caso si dovrebbe presumere che le parti, con la clausola di consegna all'arrivo, intendano derogare alle regole legislative sulla sopportazione del rischio del trasporto, addossandolo al venditore sino al momento della consegna all'arrivo.

La clausola senza questo significato risulterebbe priva della maggior parte del suo valore dato che anche l'altro possibile effetto di essa (cioè l'accollo delle spese del trasporto al venditore) può essere ottenuto con una delle apposite clausole producenti solo questo effetto (ad esempio franco stazione d'arrivo, franco consegna arrivo o franco destino).

D) La quarta ipotesi possibile è quella della vera e propria vendita con spedizione. Essa ricorre quando le parti stabiliscono che la consegna al compratore venga fatta tramite il vettore o lo spedizioniere (Art. 1510, 2° comma). La natura giuridica di tale tipo di vendita sta nell'adempiere, da parte del venditore, all'obbligazione di consegnare la cosa al vettore o allo spedizioniere.

In tale tipo di vendita la spedizione costituisce una modalità esecutiva della vendita.

Dell'inadempimento del vettore, il venditore non ne risponde, tranne che vi sia stata sua colpa per aver affidato la cosa ad un vettore diverso da quello convenuto od inadoneo. Il momento di affidamento al vettore vale sia come momento esecutivo della consegna (Art. 1510 C.C., 2° comma), sia come individuazione della cosa generica (Art. 1378 C.C.). Tale ipotesi è quella che ricorre più frequentemente nell'ambito della vendita dei cani.

Le parti sono libere di scegliere fra le quattro modalità di consegna della cosa; stabilire, poi, se è stata adottata l'una o l'altra è una questione di interpretazione della volontà da parte del giudice, la cui decisione che se sostenuta da adeguate motivazioni, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

L) CLAUSOLE NELLA VENDITA CON SPEDIZIONE

L'obbligazione di consegnare si esaurisce con la consegna al vettore. Al trasporto, non essendo un modo per eseguire la consegna, non può trovare applicazione il principio generale che le spese dell'adempimento sono a carico del venditore (Art. 1196 C.C. [33](#)), ma sarà logico che le spese di trasporto siano a carico del compratore (Art. 1510, 2° comma), il quale deve rimborsarle al venditore, se questo ultimo ha pagato il vettore anticipatamente. Possono, invece, gravare sul compratore nel caso di spedizione con la clausola "porto assegnato".

L'onere delle spese di trasporto può essere modificato o addirittura invertito da usi o apposite clausole contrattuali.

Gli usi di Varese, nel capitolo riguardante il cane, all'Art. 940 (rischio e spese di trasporto) sanciscono che se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese ed a rischio di questi. Tale norma sembra una deroga al principio stabilito dall'Art. 1510 C.C., 2° comma che stabilisce che il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo questa al vettore.

M) LA GARANZIA PER I VIZI

L'Art. 1511 C.C. [34](#) sancisce che "*nella vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro, il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento*".

È un corollario della disciplina normativa nella vendita fra piazze diverse, in cui l'affidamento al vettore o spedizioniere non realizza una consegna in senso proprio e tecnico, ma solo un'operazione equiparata dalla legge. Infatti, il vettore è un ausiliario del compratore dal quale riceve la consegna della cosa; egli, pur tuttavia, non ha il potere di verificare la cosa o di rifiutarla o di far valere i vizi per impedire la decadenza dalla garanzia quando si tratti di vizi apparenti.

4. GARANZIA

A) LA VENDITA DEGLI ANIMALI ED IN PARTICOLARE DEI CANI

L'Art. 1496 C.C. ³⁵, unica norma che si riferisce alla vendita di animali, sancisce: *“nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono”*. In questo modo il Codice Civile ha introdotto una gerarchia delle fonti: la legge speciale, l'uso, la disciplina degli artt. 1490 e seguenti ³⁶. Seguendo tale gerarchia, qualora un determinato vizio sia previsto e specificatamente regolamentato da una norma consuetudinaria, mancando una legislazione speciale, la disciplina sarà dettata dagli usi. Non basta però per applicare la legge speciale o l'uso ed escludere l'intervento della legge in generale, occorre che venga disciplinato quel particolare vizio.

L'Art. 1496 C.C. ha il vantaggio di rendere applicabile, sia pure solo in terzo grado, le norme del Codice Civile sulla garanzia, cosa che non faceva l'Art. 1505 C.C., ultimo Comma, del 1865 che, pertanto, lasciava una grande lacuna quando mancavano, oltre alle leggi speciali, gli usi locali. Le norme di terzo grado sono non solo le norme del Codice Civile in materia di garanzia di vizi, ma ogni altra norma, che possa trovare applicazione in questa materia. Le leggi speciali previste all'Art. 1496 C.C. e che occupano il primo posto nella graduatoria, devono riferirsi specificatamente agli animali. Infatti, quelle leggi che possono essere speciali, ma che si occupano di qualsiasi cosa e che possono applicarsi anche agli animali, stanno al terzo posto nella graduatoria come le norme del Codice Civile.

Nell'ambito cinofilo particolare importanza rivestono gli usi della Provincia di Varese dove sono inseriti i contratti di compravendita dei cani di pura razza.

Il contratto – secondo l'Art. 937 degli usi di Varese – di regola verbale, ha per oggetto cuccioli, cuccioloni (soggetti slattati fino all'età della riproduzione), soggetti adulti (in età di produzione), soggetti addestrati nelle diverse specialità.

Il venditore con la frase: “il cane ha certificato” (Art. 944) offre la garanzia che i soggetti sono o saranno in possesso del certificato di iscrizione al Libro Origini Italiano, tenuto dall'E.N.C.I. entro l'anno di età.

Sono ammessi contratti con le formule “venduto a botta”, “Lo vendo così com'è”, che escludono qualsiasi garanzia (Art. 945). Solitamente il venditore garantisce il cane venduto da tutti i vizi o difetti sia occulti che apparenti: tale tipo di vendita può essere caratterizzata dalla usuale frase, “Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo”. Per vizi e difetti apparenti si intendono la malformazioni di nascita o acquisite che devono essere fatte notare al compratore. Una peculiarità di tali usi è quella di far decorrere l'onere della denuncia dalla consegna del cane, anziché dalla scoperta del vizio e prevede un variabile e breve termine di decadenza, sempre decorrente dalla consegna, a seconda del vizio. Infatti secondo l'Art. 946 vengono considerati vizi che determinano la risoluzione del contratto:

- 1) malattia acuta febbrile in atto;
- 2) rabbia;
- 3) cimurro del cane;
- 4) epatite infettiva del cane;
- 5) leptospirosi del cane;
- 6) rogna;
- 7) micosi e tricofitosi;
- 8) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 9) tetano;
- 10) piroplasmosi;
- 11) toxoplasmosi;
- 12) tosse infettiva da canile;
- 13) malformazioni palesi;
- 14) rachitismo;

- 15) osteomielite;
- 16) epilessia;
- 17) malformazioni nascoste;
- 18) displasia dell'anca (per i cani acquistati almeno a 5 mesi di età).

L'Art. 947 sancisce: "Per i vizi di cui al numero 1 dell'Art. 946 la garanzia è di un giorno. Per i vizi ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Art. 946, il periodo di garanzia è di 8 giorni. Per i vizi di cui ai numeri 16, 17 e 18 dell'Art. 946 il periodo di garanzia è di 30 giorni. La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane". "Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini previsti dall'Art. 947, il compratore deve fare la denuncia per iscritto o con telegramma, o lettera raccomandata o con citazione giudiziaria. In essa si deve indicare non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario (Art. 948)". La diversa durata dei termini di decadenza previsto da tale Raccolta Ufficiale di Usi va posta in relazione con il diverso periodo di incubazione delle malattie.

In senso contrario si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 599 del 1954 dove ha ritenuto, nella vendita di animali, illegittimo e pertanto non applicabile, l'uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell'animale, anziché dalla scoperta del vizio.

Gli usi possono derogare anche alle specifiche norme cogenti, cioè inderogabili dei singoli contratti; tuttavia non possono derogare ai principi generali dell'ordine pubblico e a quelli del buon costume.

Gli usi a cui si deve aver riguardo sono quelli del luogo in cui il vizio si è manifestato.

Ci si chiede se gli usi di Varese siano applicabili in tutto il territorio nazionale, non esistendo, secondo le nostre informazioni, in nessuna altra Provincia italiana usi di tal genere. È bene, innanzitutto, evidenziare che l'uso richiamato nell'Art. 1496 C.C. è una consuetudine "*secundum legem*" perché la pratica sociale generale e costante acquista valore di norma giuridica in quanto esplicitamente richiamata come giuridicamente vincolante da altra norma giuridica posta in essere dalla normativa statale. Si tratta di uso normativo o giuridico, operante come diritto oggettivo, che lo stesso Art. 1496 C.C. ha posto, nella gerarchia delle fonti, dopo la legge speciale e prima degli artt. 1490 e seguenti. Per avere un uso normativo o giuridico devono ricorrere due elementi: l'uno esteriore e materiale (l'*usus*), costituito da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento; l'altro psicologico, rappresentato dalla convinzione di osservare una norma giuridica (*opinio iuris seu necessitatis*).

È bene anche precisare che incombe alla parte, che allega l'uso o la consuetudine, dimostrarne l'esistenza attraverso qualsiasi tipo di prova, non essendo compito del giudice averne conoscenza d'ufficio. Infatti, solo se gli usi sono noti, il giudice può applicarli senza richiederne la prova. Agli effetti della prova dell'esistenza dell'uso è sufficiente dimostrare la sussistenza di una pratica generale e costante di una determinata situazione oggettiva. Quelle norme contenute nel Regolamento Provinciale degli usi di Varese seguite con la convinzione che rappresentino una norma di diritto dai cinofili italiani, possono essere estendibili a tutto il territorio nazionale, assumendo, così, la veste di usi nazionali.

Le leggi speciali e gli usi non sono estendibili, per analogia, a categorie di animali o a vizi diversi da quelli previsti: da ciò consegue che in loro difetto subentrano le norme del Codice Civile.

Ci sembra esatto rilevare che vi siano dei vizi che la raccolta provinciale degli usi di Varese non menziona nell'elenco previsto dall'Art. 946 (quali a titolo esemplificativo la parvovirosi).

Quest'ultima, nei primi anni '80 e cioè al momento del suo arrivo in Italia, manifestava i suoi sintomi in forma enterica, provocando una mortalità variabile fra il 10-70% nei cuccioli ed in forma cardiaca con mortalità del 70-80%. Per tale malattia si applicherà l'Art. 1495 C.C.. Gli usi di Varese indicano anche la displasia, (lussazione congenita dell'anca) quale vizio che determina la risoluzione del contratto limitatamente per i soggetti venduti dopo il quinto mese di età (Art. 947 comma 3°) con un periodo di garanzia di 30 giorni. Gli usi sembrano escludere la garanzia per i cuccioli venduti dal 2° al 5° mese di età.

L'elenco delle malattie, che comportano la risoluzione del contratto, negli usi di Varese, come tutti quelli che si rinvencono nelle consuetudini locali, seppure analitico, non è completo. Secondo il

Bianca, tali elenchi non sono completi né tassativi e qualora il vizio non sia espressamente contemplato troverà applicazione la comune disciplina normativa della garanzia.

Effettivamente le regole consuetudinarie sono poste ed appropriate ai singoli vizi considerati. Nei casi in cui la malattia non sia prevista nell'elenco dei vizi, ci sembra opportuno e logico, da parte dell'interprete, tener presente il periodo di incubazione e/o la sua manifestazione.

B) VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ ED “*ALIUD PRO ALIO*”.

Si considera vizio l'imperfezione inerente al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione, di conservazione della cosa.

I vizi sono innumerevoli, di razza, di materia, ecc.. Sussiste invece difetto di qualità quando la cosa rientri per la sua natura o per gli elementi che la caratterizzano in un tipo o specie diversi dal pattuito ed *aliud pro alio*, allorché la cosa sia completamente diversa da quella contrattata, cioè appartenente ad un genere diverso o non soddisfi le esigenze economico-sociali per cui è stata acquistata. Il Rubino propone un criterio distintivo fra qualità essenziale e vizio, basato sull'accertamento della presenza di tutte le qualità essenziali, che sono tassative e quindi elencabili positivamente, con la conseguenza che ogni altra imperfezione che la cosa presenti sarà senz'altro un vizio (i quali essendo innumerevoli, possono essere delimitati solo negativamente). Nel nostro Codice Civile non esistono differenze di disciplina fra vizi e mancanze di qualità, estendendo a queste ultime l'onere della denuncia ed i termini di decadenza e prescrizione propri dei vizi.

1) VIZI

Il vizio redibitorio è caratterizzato da due aspetti fissati negativamente; esso è qualsiasi difetto che non importi mancanza di qualità essenziali e la cui esclusione non sia stata specificatamente pattuita. Ci sembra importante accennare alla distinzione fra vizi occulti e vizi riconoscibili. Per vizi riconoscibili si intendono i “vizi” facilmente riconoscibili che il compratore, usando una diligenza minima, avrebbe dovuto vedere, con un certo esame della cosa, anche se profano in materia. La garanzia invece sarà dovuta se il vizio era facilmente riconoscibile da un tecnico e non da un profano.

Quindi, la garanzia per i vizi facilmente riconoscibili muterà se l'acquirente è un tecnico od un profano e se il vizio è tecnico o accertabile mediante la diligenza minima dell'uomo medio. Inoltre, per stabilire se un vizio era facilmente riconoscibile, bisogna aver riguardo allo stato in cui la cosa si trovava al momento della conclusione del contratto e non in quello in cui la cosa venga a trovarsi in seguito.

Nel caso di vendita di un cane affetto per esempio da rogna, rachitismo, ecc..., che sono vizi facilmente riconoscibili da un tecnico (quale può essere un allevatore o da un veterinario ecc.), la garanzia non sussisterà. Al contrario, per l'acquirente profano sarà applicabile.

L'acquirente non deve effettuare una vera verifica: egli controlla e vede ciò che il venditore gli fa vedere ed è chiaro che, se vi è un vizio facilmente riconoscibile, egli lo dovrà eccepire. Anche per i vizi facilmente riconoscibili è dovuta la garanzia se il venditore ha dichiarato la cosa immune da vizi (Art. 1491 C.C.): la dichiarazione del venditore deve essere seria e fatta con valore di impegno giuridico e, pertanto, non avranno valore le usuali lodi che il venditore fa alla cosa (c.d. *dolus boni*).

Dai vizi riconoscibili vanno distinti i vizi apparenti: questi sono obiettivamente riconoscibili; i primi, che sono un sottospecie dei secondi, si hanno quando alla riconoscibilità obiettiva si aggiunge quella subiettiva, cioè quando il compratore aveva già visto la cosa prima del contratto o al momento di questo. La suddetta distinzione è offerta dall'Art. 1511 C.C. il quale dispone: “*nella vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro, il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento*”. Per vizi apparenti, che sono quelli rilevabili “*ictu oculi*”, il termine per la denuncia è di 8 giorni e decorre sempre dal ricevimento, sia che la cosa sia consegnata al compratore personalmente, sia ad un suo rappresentante.

Chiaramente, se la garanzia è esclusa per i vizi facilmente riconoscibili, a maggior ragione sarà esclusa per quelli apparenti.

I vizi occulti sono, per esclusione, quelli non apparenti e non facilmente riconoscibili. Nell'ambito

della vendita di animali, nel caso di specie “cani”, abbiamo visto che gli usi, nella gerarchia delle fonti, sono anteposti alla normativa del codice. I vari termini posti per le malattie dagli usi di Varese decorrono dalla consegna del cane, prescindendo dal tipo di vizio.

Determinate malattie potrebbero essere considerate vizi occulti che, decorso un certo periodo (c.d. incubazione), manifestano i propri sintomi, per cui non possono essere considerate più tali. È il caso del cimurro, dell’epatite, della leptospirosi, del tetano, della piroplasmosi, della toxoplasmosi, della tosse infettiva da canile e di altre malattie.

Chiaramente vi sono dei vizi occulti non compresi in tale elenco come per esempio la displasia dal 2° al 5° mese, il criptorchidismo, ecc, ma quasi tutti questi difetti si manifestano prima dell’anno di età per cui entro tale termine deve avvenire la denuncia del vizio negli otto giorni dalla sua manifestazione ex Art. 1495 C.C. richiamato dall’Art. 1496 C.C.. A tal proposito è bene precisare che la prescrizione dell’azione è fissata in un anno dalla consegna ex Art. 1495 C.C.

Oltre alle malattie suddette, che possono essere considerati vizi occulti che trascorso un determinato periodo di tempo si manifestano, abbiamo vizi facilmente riconoscibili da un esperto (ad es. Veterinario) quali: malattia febbrile acuta in atto, rogna, micosi, e tricotofiti, tubercolosi clinicamente manifesta malformazioni palesi, rachitismo, ecc. Anche per questi vizi, sempre secondo gli usi di Varese, il termine decorre dalla consegna del cane.

Chiaramente la garanzia è esclusa dalla stessa legge se al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva effettivamente i vizi (Art. 1491 C.C). L’effettiva conoscenza esclude la garanzia anche se il vizio era occulto. Agli effetti della garanzia è indifferente la fonte da cui il compratore ha avuto tale conoscenza: non occorre che sia stato il venditore a dichiarare il vizio, ma il compratore può averlo conosciuto in qualsiasi altro modo. L’effettiva conoscenza del compratore non si presume, ma spetta al venditore darne la prova.

2) MANCANZA DI QUALITÀ

Le caratteristiche di qualità (ed a fortiori quelle di genere) sono note e facilmente accertabili e chi si è obbligato per esse ha un elementare dovere di conoscerle o comunque di accertarle.

La legge comprende fra le qualità, in contrapposto ai vizi, due distinte sottocategorie (Art. 1497 C.C., 1° comma 37): le qualità essenziali per l’uso cui la cosa è destinata e le qualità promesse.

1. – Fra le due sottocategorie, la principale sembrerebbe la prima, cioè le qualità essenziali per l’uso cui la cosa è destinata: esse si ritengono contrattate anche se non specificatamente indicate dai contraenti, salvo che qualcuna di esse possa essere stata espressamente esclusa.

L’uso può essere generico o specifico: se quest’ultimo non risulta il criterio da seguire per la definizione dell’uso, è quello dell’uso normale ed in tale caso saranno necessarie e sufficienti le sole qualità essenziali per quest’ultimo; altrimenti occorreranno anche quelle essenziali per l’uso specifico o speciale ed eventualmente, sempre che risulti dal contratto, eccezionale.

In senso diverso il Rubino che ritiene che nel caso di usi speciali si rientra nella categoria delle qualità promesse.

In ogni caso sarà la comune esperienza che determina le qualità essenziali, cioè quelle indispensabili per l’uso cui la cosa è destinata.

2 – L’altra sottocategoria comprende le qualità promesse. Tale categoria deve essere considerata autonoma rispetto all’altra, abbracciando tutti quei requisiti che da un lato non sono qualità essenziali e dall’altro sono stati appositamente contemplate e richieste nel contratto in maniera esplicita od implicita. Si può trattare, naturalmente, di qualità varie, secondo le esigenze o il gusto del compratore, di qualità più o meno importanti, più o meno utili o puramente di forma.

Naturalmente, sia per le qualità essenziali che per le qualità promesse, per cose determinate nel genere, nel silenzio del contratto deve valere l’Art. 1178 C.C. 38, per cui esse devono rispondere alla qualità media e, cioè, alla media fra quelle superiori ed inferiori attinenti all’uso normale o speciale richiesto, esplicitamente o implicitamente, dal compratore. Dalla stessa legge è ammesso un margine di tolleranza per le difformità, che attengono alla qualità, a volte inevitabili, che possono sussistere. Tale limite di tolleranza, di cui il massimo è fissato dagli usi ex Art. 1497 C.C. (“... purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabilito dagli usi”), vale sia per le qualità

promesse che per quelle essenziali.

Nella raccolta degli usi di Varese, oltre ai vizi, viene presa in considerazione un'altra ipotesi da noi ritenuta un difetto di qualità che dà luogo a risoluzione del contratto: la mancata consegna del certificato L.O.I. qualora il venditore abbia "garantito" che il cane lo possedeva (Art. 944: vendita con certificato). Infatti, l'Art. 951 sancisce: "il certificato del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno), deve essere consegnato entro 8 giorni dalla consegna del cane, se il cane è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto l'anno di età. Trascorsi tali termini, la mancata consegna del certificato di origine dà luogo a risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge". La mancata consegna del certificato non può considerarsi un vizio, in quanto non attiene alla produzione, allo svezzamento o alla crescita del cane, né può considerarsi "*aliud pro alio*", in quanto il cane nonostante sia sfornito di pedigree, può essere ugualmente un cane della razza richiesta dal compratore.

La mancata consegna del certificato d'origine è un difetto di qualità, che si riferisce, appunto, alla differenza di origine della merce (*rectius* del cane).

Ci si chiede se tale difetto di qualità rientra nella categoria delle qualità essenziali o in quello delle qualità promesse. Abbiamo visto che le qualità essenziali sono determinate dalla comune mentalità empirica e per la loro determinazione ci si deve riferire all'uso normale cui la cosa è destinata. Ad esempio, per un cane di razza da caccia saranno qualità essenziali le sue attitudini naturali a scovare la selvaggina e la mancanza di timore al colpo di fucile; potrà essere qualità promessa il possesso del certificato di origine. Il possesso del certificato di origine sarà invece qualità essenziale, qualora il compratore voglia iscrivere il cane alle gare di caccia od alle esposizioni di bellezza o voglia iscrivere al L.O.I. i suoi prodotti. Peraltro ci sembra evidente che quando l'acquirente compera il cane da un allevatore serio e competente, implicitamente o esplicitamente, richiede sempre l'attestato della purezza della razza e cioè il certificato di origine e, pertanto, questo diventa una qualità essenziale. Si possono definire qualità essenziali tutte quelle qualità inerenti alle caratteristiche di razza.

Le qualità promesse sono tutte quelle non essenziali che si possono definire contrattuali. A titolo esemplificativo, l'acquirente compera un cane di razza per l'uso, ulteriore e specifico, di esporlo in esposizioni: l'allevatore dovrà garantire che il cane non ha difetti morfologici e di costruzione che possono importare la sua squalifica. L'allevatore garantisce che la cagna è gravida o che entro un certo periodo verrà in "calore": qui si tratta di qualità promesse che senza dubbio entro il termine previsto e stabilito dalle parti, qualora la cagna non sia gravida o non "vada in calore", porteranno alla risoluzione del contratto. L'allevatore risponderà dei difetti di qualità solo quando è in colpa; ricade sul compratore l'onere della prova non solo ed ovviamente del difetto di qualità, ma anche della sua preesistenza al contratto.

3) *ALIUD PRO ALIO*

Si ha l'*aliud pro alio* quando viene consegnata una cosa diversa da quella convenuta ed appartenente ad un genere o sottogenere completamente diverso. Si considera *aliud pro alio*, la cosa diversa da quella contrattata, cioè appartenente non solo ad un genere diverso, ma anche priva della capacità funzionale di soddisfare in concreto i bisogni che determinarono il compratore ad effettuare l'acquisto.

Per la giurisprudenza, *aliud pro alio* è ciò che appartiene ad un genere e sottogenere completamente diverso. La sua identificazione poggia non solo su dati sostanziali, ma anche economici. *Aliud pro alio* sarebbe quindi l'acquisto di un cane di una certa razza e la consegna di un cane di razza diversa.

Riteniamo invece difetto di qualità la consegna di un cane (sempre della medesima razza di quella richiesta) con colore del mantello diverso da quello richiesto. In questo caso riteniamo si tratti di una qualità promessa (quindi dedotta in contratto) in quanto essa soddisfa il gusto o le esigenze dell'acquirente, non compromettendo l'uso cui la cosa (*rectius* il cane) è destinata.

Quindi, se si prendono in considerazione le massime della Cassazione, esse sono generalmente

ancorate a due riferimenti: il genere e la destinazione economica.

Il riferimento alla destinazione economica viene fatto per superare l'angusta formula del genere. Secondo il Bianca il riferimento alla destinazione economica viene fatto per superare l'assunto, secondo il quale *aliud pro alio* non sarebbe configurabile quando il venditore consegni la cosa specifica contratta o individuata di comune accordo. Secondo l'Autore l'assunto è inesatto, perché nonostante vi sia l'identità fra la cosa scelta dal compratore e quella consegnata, non si esclude che essa risulti del tutto diversa rispetto all'impegno contrattuale del venditore. Secondo alcuni autori, invece, se la cosa consegnata è proprio quella determinata in contratto potrà presentare dei vizi o dei difetti di qualità, ma non potrà parlarsi di *aliud pro alio* in quanto la cosa consegnata è la stessa che si è pattuita.

Con il riferimento alla destinazione economico-sociale si risolvono agevolmente tutti quei casi in cui il bene prestato sia insuscettibile di assolvere la funzione del bene pattuito.

La diversità radicale del bene deve essere di importanza determinante nell'ambiente economicosociale; se tale diversità non è così determinante si rientrerà nel campo dei vizi o della mancanza di qualità.

Nell'ambito della vendita dei cani dovrà essere considerato *aliud pro alio* l'acquisto di un cane di una certa razza e la consegna di un cane di una razza diversa; l'acquisto di un cane di sesso maschile e la consegna di un cane di sesso femminile.

È bene precisare che è difficoltoso compiere una casistica dato che uno stesso difetto di qualità a volte può alterare talmente la sostanza o la destinazione economica (es. anche la mancata consegna del certificato L.O.I.) al punto da far degradare il cane in un genere completamente diverso o in un soggetto privo delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Spetta all'interprete, seguendo sempre la prassi e la *communis opinio*, risolvere i casi dubbi o limite.

C) CONTENUTO DELL'AZIONE DI GARANZIA

Determinare se la cosa sia viziata od abbia difetti di qualità, o addirittura rientri nell'*aliud pro alio*, è necessario per individuare il tipo di azione che l'acquirente può esperire. Infatti, se vi è vizio il compratore può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che per determinati vizi che gli usi escludano la risoluzione.

L'azione di garanzia ha un duplice contenuto alternativo, essendo rimessa al compratore la scelta fra il domandare la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria o *quanti minoris*) (Art. 1492 C.C.).

Di regola il compratore può scegliere liberamente fra l'uno e l'altro rimedio e questo sia quando il vizio sia talmente grave da rendere la cosa assolutamente inidonea all'uso cui è destinata, sia quando il vizio renda la cosa meno idonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ex Art. 1490, 1° comma C.C..

Tuttavia vi è un caso nel quale il compratore ha diritto solo alla riduzione del prezzo: quando per quel determinato vizio gli usi escludono la risoluzione (Art. 1492, 1° comma). Ovviamente ciò può verificarsi solamente per i vizi che non rendono la cosa assolutamente inidonea all'uso cui è destinata. Tuttavia, a volte, gli usi stabiliscono un limite di gravità del vizio entro il quale è data la riduzione del prezzo; quindi spetterà al giudice di merito stabilire se, nel caso concreto, il limite sia stato varcato.

Per i vizi elencati dall'Art. 946 degli usi di Varese, è prevista esclusivamente la risoluzione del contratto. In realtà riteniamo che la norma non contrasti con l'Art. 1492 C.C., per cui, nel caso di vendita dei cani, riteniamo che il compratore possa domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Se la cosa (*rectius cane*) è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Il compratore ha, invece, diritto alla riduzione del prezzo, quando la cosa perisce per caso fortuito o per colpa del compratore stesso, o quando questi l'abbia alienata o trasformata (Art. 1492 C.C., ultimo Comma).

In questi ultimi casi la risoluzione rimane esclusa, perché il compratore, per causa estranea al

venditore, non è in grado di restituire la cosa a quest'ultimo, conseguenza necessaria della risoluzione.

Nella vendita dei cani (come in tutte le cose) non è possibile compilare una casistica che determini i casi in cui può ricorrere il caso fortuito.

Vista quale è la "ratio" della norma (Art. 1492 C.C., ultimo comma), si ritiene sia estendibile a tutti quei casi non esplicitamente previsti nei quali la restituzione della cosa nell'originario stato sia divenuta impossibile senza colpa del venditore (ad es. il cane sia stato smarrito). Quindi, purché la causa sia indipendente dal venditore, la legge dichiara indifferente che l'impossibilità della restituzione sia dovuta a colpa del compratore o per caso fortuito.

Sebbene la legge parli solo di perimento, si deve ritenere che la risoluzione rimanga esclusa, oltre che per il perimento parziale (che, nel caso di specie, riteniamo non possibile), anche per i semplici deterioramenti colposi, dovuti anche all'uso della cosa e sempre che siano ineliminabili ed apprezzabili (quindi di una certa entità).

L'Art. 1492 C.C. prevede un'altra ipotesi in cui viene esclusa la risoluzione del contratto e concessa solo la riduzione del prezzo: quando il compratore abbia alienato o trasformato la cosa. In tale caso il compratore conserva esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo.

La scelta fra risoluzione e riduzione del prezzo diventa irrevocabile quando è fatto con la domanda giudiziale (Art. 1492 C.C., 2° comma). Ciò significa che un atto stragiudiziale non solo non ha alcun effetto, ma che qualora il compratore abbia compiuto una scelta, in giudizio, non può più proporre l'altra azione.

Nel caso di difetto di qualità il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tale diritto è soggetto alla decadenza e prescrizione previsti dall'Art. 1495 C.C.. In tale ipotesi viene, quindi, esclusa l'azione di riduzione del prezzo. Anche nel caso di *aliud pro alio* è concessa esclusivamente l'azione di risoluzione non soggetta ai termini previsti dall'Art. 1495 C.C..

E' bene precisare che il 3° comma dell'Art. 1492 C.C. è applicabile per la sua portata generale anche nelle ipotesi di mancanza di qualità e di *aliud pro alio* (Cass.88/521).

D) RISARCIMENTO DEL DANNO

Se il venditore è in colpa, egli soggiace anche al risarcimento del maggior danno (Art. 1494 C.C.) sia nell'ipotesi di risoluzione, che in quella di riduzione del prezzo. Tale azione, quindi, si può cumulare con quella scelta dal compratore. Il risarcimento è una sanzione complementare, integrativa, delle due anzidette, perché serve a coprire quei danni che non sono stati ristorati con la riduzione del prezzo o con la risoluzione. Esso esula dalla garanzia vera e propria, perché richiede la colpa del venditore, mentre la garanzia ne prescinde. Nel caso concreto, perché sorga il diritto al maggior danno, deve sorgere la garanzia; mentre può aversi garanzia senza che sorga maggior danno qualora manchi la colpa del venditore o lo stesso maggior danno da risarcire.

Il venditore non è in colpa solo perché la cosa è affetta da vizi, ma può esserlo allorché ha consegnato la cosa, pur conoscendone i vizi, non informandone il compratore prima della conclusione del contratto. La colpa sussiste sempre se alla conclusione del contratto il venditore conosceva i vizi. Se invece li ignorava, risponde quando avrebbe potuto conoscerli con la normale diligenza (solitamente per i vizi apparenti o facilmente riconoscibili e per alcune specie di vizi occulti); non è in colpa se la sua ignoranza non è dovuta a negligenza.

In base ai principi generali (Art. 1218 C.C. [39](#)) la colpa si presume e spetta al venditore provarne la mancanza; deve, quindi, fornire la prova di aver ignorato, senza sua colpa, i vizi della cosa. Non si presume invece il dolo e spetta al compratore provarlo. Secondo il Rubino il vero significato della norma (Art. 1494 C.C.) non è di regolare l'onere della prova per la colpa o per il dolo, ma di precisare che il risarcimento del danno, a differenza dei rimedi propri della garanzia, è dovuto solo per colpa.

I danni non prevedibili dal venditore al momento della conclusione del contratto sono risarcibili solo se quest'ultimo era in dolo e non invece in colpa (Art. 1225 C.C. [40](#)).

Il risarcimento del danno ha lo scopo di risarcire non solo l'interesse negativo, ma tutto l'interesse positivo, sia come danno emergente che come lucro cessante, in tutte le loro possibili forme e manifestazioni concrete. Con il risarcimento del danno si cerca di porre il compratore in una posizione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi e non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto, o se lo avesse concluso ad un prezzo inferiore.

L'interesse positivo, ai sensi dell'Art. 1223 C.C. [41](#), comprende il risarcimento integrale di qualsiasi danno diretto ed immediato come il mancato guadagno.

Anche nella vendita di cani dovrà, per il risarcimento del danno, ricorrere la colpa dell'allevatore. Il venditore è tenuto a risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (Art. 1494 C.C., 2° comma). Da ciò consegue che se la cosa, per via dei vizi dai quali era affetta, ha arrecato danni alla persona o a cose del compratore, oppure danni a terzi che il compratore è tenuto a risarcire, il venditore deve provvedere al risarcimento di questi danni (Art. 1494 C.C., 2° comma).

L'azione per il risarcimento del danno è soggetta all'onere di denuncia ed al termine annuale di prescrizione, previsti dall'Art. 1495 C.C.. Infatti, il risarcimento del danno, pur esulando dal contenuto della garanzia vera e propria nasce dalla medesima situazione di fatto.

Abbiamo accennato al dolo come contegno passivo del venditore, il quale, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia informato il compratore.

Diverso e ben più grave è il dolo come vizio del consenso che ricorre quando il venditore, con un comportamento attivo e con raggiri, ha addirittura operato per nascondere i vizi o comunque per non farli scoprire dal compratore. In tal caso il compratore può chiedere l'annullamento del contratto (ex Art. 1427 C.C. e 1439 C.C.) ed il risarcimento del danno, oppure può chiedere il risarcimento del danno anche senza proporre l'azione di annullamento.

E) AZIONE DI ADEMPIMENTO

È dubbio e da tempo discusso se al compratore, oltre alla scelta tra redibitoria e *quantum minoris*, spetti anche l'azione di adempimento. Le opinioni dottrinali sono divise, mentre la giurisprudenza è massicciamente schierata per l'ipotesi negativa.

Si è in genere d'accordo che se il venditore non è in colpa, il compratore non ha alcun rimedio all'infuori della risoluzione o riduzione del prezzo e soprattutto non potrà chiedere l'esatto adempimento, cioè la consegna di un'altra cosa, esente da vizi, o la eliminazione dei vizi a spese del venditore, in quanto l'Art. 1492 C.C., che ha valore tassativo in questo caso, prevede solo la risoluzione o la riduzione del prezzo.

Diversamente, quando sussiste la colpa, può riconoscersi al compratore la possibilità di preferire l'azione di adempimento alla risoluzione o alla riduzione del prezzo.

All'Art. 1494 C.C. non può attribuirsi il valore di avere, tacitamente, escluso l'azione di esatto adempimento, anche in caso di colpa, per aver previsto solo il risarcimento del danno; il significato di tale norma è un altro: essa ha voluto semplicemente precisare che solo quando vi è colpa del venditore è dovuto l'intero risarcimento del danno, che altrimenti rimane escluso.

Secondo il Rubino, la questione vera non è quella di stabilire se l'azione di adempimento sia compatibile con la garanzia, ma se sia piuttosto compatibile con la natura, la struttura e soprattutto la funzione della vendita. Se la si ritiene compatibile, l'esatto adempimento incontra solo il limite naturale della sua materiale possibilità di attuazione.

L'autore formula due casi:

- 1) per la cosa generica è possibile l'esatto adempimento mediante la sua sostituzione: il compratore ha diritto di avere, in luogo del primo, un nuovo uguale, quantitativo di cose, esente da difetti (ci si riferisce all'ipotesi che la cosa sia stata individuata dopo la conclusione del contratto);
- 2) se invece si tratta di cosa specifica, o più esattamente, infungibile per la sua natura, o anche di cosa fungibile ma individuata al momento del contratto, non è materialmente possibile l'esatto adempimento tramite la consegna di una nuova cosa in luogo della prima. Ma se il vizio è eliminabile, probabilmente il compratore può chiedere che il venditore lo faccia eliminare a sue spese, riparando la cosa.

Generalmente si ritiene che l'esatto adempimento, per quanto possibile, si concretizzi in una pretesa di sostituzione e non anche di riparazione ed eliminazione dei vizi.

Nella vendita dei cani si può ritenere vendita di cosa generica, ad esempio, quella effettuata per telefono ed in tale ipotesi seguendo il criterio del Rubino, si ritiene possibile la sostituzione del primo esemplare con altro esente da difetti, sia che si tratti di cucciolo che di cane adulto.

Riteniamo, invece, vendita di cosa specifica, la vendita di quel particolare cane ad esempio visto dal compratore ad una esposizione, ad una prova, ecc. In tale ipotesi non vi è possibilità di sostituzione. In quest'ultimo caso, in sintonia con quanto asserisce il Rubino, allorché i vizi siano eliminabili, può il venditore su richiesta del compratore ed a sua spese, eliminarli.

F) DIFETTI DI QUALITÀ E RELATIVE AZIONI

L'Art. 1497 C.C. riserva al compratore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

È opinione prevalente in dottrina che tale norma debba interpretarsi in senso estensivo e quindi il compratore non ha unicamente il diritto di ottenere la risoluzione, ma anche in luogo di essa, il diritto di ottenere, quando sia possibile, l'esatto adempimento. In entrambi i casi il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno. In altri termini il compratore, ha le stesse facoltà che concede e prevede l'Art. 1453 C.C. ⁴². Trovandosi l'Art. 1455 C.C. ⁴³ nelle disposizioni generali (Art. 1453 C.C. e seguenti), si deve ritenere che, quando dagli usi non viene posto alcun limite di tolleranza e si tratti di difetti di scarsa importanza, sia sempre possibile l'azione di esatto adempimento. Si potrà poi sempre ottenere il risarcimento del danno. Se il difetto non è di scarsa importanza, è solo possibile la risoluzione.

Qualora gli usi pongano dei limiti di tolleranza, la risoluzione è ammessa solo se si sono superati i detti limiti ex Art. 1497 C.C.. Quest'ultima norma opera una unificazione con la disciplina dei vizi per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione, ma non per questo si deve pensare che non esistano elementi di distinzione e ritenere le due discipline equivalenti.

Nell'ambito della vendita dei cani, qualora sia stato acquistato un soggetto che, secondo le assicurazioni del venditore era fornito di certificato di origine (qualità essenziale), se all'anno di età, il compratore non è ancora in possesso del pedigree, può chiedere la risoluzione del contratto.

Gli usi di Varese prevedono, in tale caso, solo la risoluzione, per cui, implicitamente, lo ritengono un grave difetto che supera un determinato limite di tolleranza.

G) REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA

Per quanto riguarda la vera e propria garanzia e la responsabilità per mancanza di qualità, non esistono ancora le leggi speciali preannunciate dall'Art. 1496 C.C..

A tutt'oggi, l'unica legge speciale è il Regolamento di Polizia Veterinaria (DM 6 maggio 1914, approvato con Regio Decreto 10/05/1914, n. 533, abrogato, con tutte le ordinanze di Polizia Veterinaria in materia, nonché con le disposizioni incompatibili, dal Regolamento vigente, approvato con DPR 08/02/1954, n. 320).

L'Art. 1 del Regolamento elenca, in modo tassativo, tutte le malattie degli animali che vengono considerate infettive e diffuse, cioè contagiose, imponendo al compratore un onere di denuncia alla Pubblica Amministrazione ed influenzando sulla trasferibilità e commerciabilità dell'animale.

L'ordinamento di Polizia Veterinaria prende in considerazione le malattie contagiose, disponendo varie misure profilattiche e repressive, che vanno dal sequestro all'isolamento degli animali malati, o sospetti, fino al loro abbattimento e distruzione dei residui.

Nell'elenco tassativo riportato nell'Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, le malattie dei cani sono previste ai numeri:

- 5 rabbia;
- 11 tubercolosi;
- 17 salmonellosi nelle varie specie animali;
- 24 rickettsiosi, c.d. febbre Q;

- 39 leptospirosi (aggiunta con Ordinanza Ministeriale (OM) del 25/10/66. Vedi anche OM del 04/09/85).

Secondo il Rubino se l'animale era stato individuato al momento del contratto, rimangono superate sia la garanzia per i vizi che la responsabilità per mancanza di qualità, in quanto il contratto è nullo per incommerciabilità dell'oggetto, dato che le leggi sanitarie vietano l'alienazione degli animali affetti dalle malattie sopracitate. Quindi non vi è onere di denuncia e l'azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile. Solamente l'azione per la restituzione del prezzo si prescrive in 10 anni. Altri autori e la giurisprudenza sostengono che, qualora ricorrano le malattie previste all'Art. 1 del Regolamento, sussiste la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. Il Bianca obietta a chi sostiene l'incommerciabilità dell'oggetto, che le disposizioni di Polizia Veterinaria non sanciscono il divieto della vendita degli animali, ma prevedono provvedimenti preventivi e repressivi che, solo indirettamente e di fatto, intralcerrebbero la commerciabilità dell'animale. Tale incommerciabilità potrebbe ammettersi, al più, solo nei casi in cui l'animale è destinato all'abbattimento. Sempre secondo l'Autore, la vendita dell'animale affetto da malattia contagiosa, deve ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, in quanto lesiva di un fondamentale interesse pubblico, quale la pericolosità che le malattie contagiose presentano per il patrimonio zootecnico nazionale e quindi per la pubblica economia.

La validità del contratto può invece ammettersi quando tale interesse non venga toccato.

Inoltre, la giurisprudenza ha sostenuto anche la tesi della risoluzione del contratto per mancanza dei requisiti essenziali dell'oggetto, oppure ha classificato le malattie mortali come difetti di qualità. Né mancano decisioni di merito che, andando contro corrente, riducono le malattie diffuse ed infettive alla disciplina dei vizi redibitori.

In tutta questa serie di diversi indirizzi si inseriscono anche gli usi di Varese che classificano tali malattie tra i vizi. Infatti, questi prevedono, all'Art. 946 (vizi da risoluzione del contratto con garanzia di 8 gg.), alcune malattie inserite nell'elenco del Regolamento di Polizia Veterinaria e precisamente la rabbia, la leptospirosi, la tubercolosi clinicamente manifesta.

In realtà le finalità del Regolamento di Polizia Veterinaria sono diverse e ben più ampie, anche se le sue disposizioni possono intralciare indirettamente la commerciabilità, soprattutto quando vi sia o possa esservi contagio.

1

Testo della Legge n. 349/93: Norme in materia di attività cinotecnica.

Art. 1. Attività cinotecnica.

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

Art. 2. Definizioni.

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto è stato emanato il 28 gennaio 1994 da quello che oggi è il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e comprende un unico articolo: "Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità".

2

Art. 2135 Imprenditore agricolo: E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

3

Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore

agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

4

Qualora il rilascio del C.T. sia negato, il soggetto, pur conservando l'iscrizione al LIR, non potrà più essere iscritto al LOI.

5

Dal Regolamento "Libri genealogici italiani", all'Art. 18 le razze sono suddivise in 10 gruppi. Essi sono: 1° Gruppo: cani da pastore; 2° gruppo: Guardia-Difesa-Utilità; 3° gruppo: Terrier; 4° gruppo: Bassotti; 5°/6° gruppo: segugi; 7° gruppo: cani da ferma; 8° gruppo: razze Britanniche; 9° gruppo: cani da compagnia; 10° gruppo: Levrieri.

6

L'allevatore o proprietario della fattrice entro i primi 25 gg. dalla nascita dovrà compilare e firmare, per la loro iscrizione al R.O.I. (ex LOI) un modulo (c.d. Modulo A) che denuncia la monta e l'avvenuta nascita dei cuccioli, da genitori forniti anch'essi di certificato di iscrizione al LOI. Successivamente, l'allevatore o il proprietario della fattrice deve compilare e firmare un modulo (c.d. Modulo B) di iscrizione della cucciolata entro 3 mesi dalla nascita. Tutti i cuccioli, viventi all'atto della presentazione del Mod. B denunciati e descritti con i loro nomi e le loro caratteristiche, avranno diritto di ottenere il certificato nel LOI. I suddetti moduli devono essere presentati alla delegazione E.N.C.I. competente per territorio. È obbligo dell'allevatore o del proprietario della fattrice tenere presso la stessa e nel luogo indicato nella denuncia (mod. A) i cuccioli sino all'età minima di 50 giorni: questo, non solo per facilitare le Delegazioni E.N.C.I. per i controlli di loro competenza sulla cucciolata, ma soprattutto perché buona norma d'allevamento.

7

Art. 1470 Nozione: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

8

Art. 1326 Conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

9

Cass. 4 gennaio 1974, in Giust. Civ., Mass., 1974.

10

Cass. 14 febbraio 1966, n. 458, in Giust. Civ. Mass, 1966, 252; Cass. 31 Luglio 1952, n. 2458, in Foro It. Mass. 1952, 576.

11

Cass. 8/5/65, n. 864, in Giust. Civ. Mass. 1965, 450; Cass. 3/8/73, n. 2253, in Giust. Civ. Mass. 1973, 1184; Cass. 18/1/1974, n. 142, in Giust. Civ. Mass. 1974, 72.

12

Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo: Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

13

GIAN GUIDO SCALFI (1960). Corrispettività ad alea nei contratti, Istit. Edit. Cisalpino, Milano-Varese 1960, pag. 6 e segg.

14

DOMENICO RUBINO (1971). La compravendita, in: Trattato di Dir. Div. e Comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, Vol. XXIII, in 8, pag. XVI-1150, Giuffrè Milano 1971, pag. 301.

15

Art. 1472 Vendita di cose future: Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820). Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

16

C.M. BIANCA, La Vendita e la Permuta, pagg. 331-332.

17

Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).

18

Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore: Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti); 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

19

Tale può essere la vendita di cose facenti parte della normale produzione del venditore, ad es. fabbricate in serie.

20

GRECO-COTTINO, La Vendita, pag. 86.

21

Stabilire se si tratta di *emptio spei* o *emptio rei speratae* o in genere di vendita di cosa futura è questione di fatto che attiene alla interpretazione della volontà e quindi incensurabile in Cassazione. Se vi è dubbio se una vendita integri una *emptio spei* o una *emptio rei speratae* si deve presumere questa ultima in quanto la *emptio spei*, contratto aleatorio, non può mai essere presunta attesa la sua eccezionalità, ma deve risultare da una espressa volontà delle parti e da clausole stabilite o accettate.

22

Ovviamente senza che ricorra una nuova attività delle parti: sul punto v. BIANCA, La Vendita e la Permuta, pag. 339.

23

RUBINO, La compravendita, pag. 187.

24

BIANCA, La vendita e la Permuta, pag. 351; GORLA, La compravendita e la permuta, pagg. 248/249

25

Anche nell'*emptio rei speratae* ed anche se lo si consideri un contratto in via di formazione. Se si considera un contratto in via di formazione: RUBINO, La compravendita, pag. 191 e segg.. Il BIANCA, La vendita e la Permuta, pagg. 344-345, testualmente afferma: "*con riguardo ai vizi e mancanze di qualità deve dirsi che, in quanto si tratti di difetti imputabili al venditore, essi esulano dall'area del rischio assunto dal compratore. Tale imputabilità può fondarsi sul negligente svolgimento di attività preparatorie o su deficienze dei beni strumentali. Nella vendita non aleatoria ha la possibilità di rifiutare i beni difettosi*".

26

Taluni potrebbero osservare che la nascita di un cane è fatto naturale. Questo è vero solo in parte, nell'ambito degli allevamenti dei cani di razza pura dove solitamente, con serietà e metodo, gli accoppiamenti vengono studiati e i cani selezionati.

27

Art. 1521 Vendita a prova: La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

28

Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi: Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378). L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).

29

Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza: Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).

30

Art. 1359 Avveramento della condizione: La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360 Retroattività della condizione: Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646). Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).

Art. 1361 Atti di amministrazione: L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).

Art. 1362 Intenzione dei contraenti: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole: Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il

senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali: Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative: Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede: Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto: Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative: Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Art. 1369 Espressioni con più sensi: Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola: Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371 Regole finali: Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

Art. 1372 Efficacia del contratto: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).

Art. 1373 Recesso unilaterale: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227). Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374 Integrazione del contratto: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).

31

Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento: Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti). Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronuncia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

32

Art. 1510 Luogo della consegna: In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).

33

Art. 1196 Spese del pagamento: Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).

34

Art. 1511 Denuncia nella vendita di cose da trasportare: Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).

35

Art. 1496 Vendita di animali: Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).

36

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia: Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia: Nei casi indicati dall'Art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto: In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno: In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione: Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

37

Art. 1497 Mancanza di qualità: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'Art. 1495 (att. 172).

38

Art. 1178 Obbligazione generica: Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (Cod. Civ. 664).

39

Art. 1218 Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

40

Art. 1225 Prevedibilità del danno: Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

41

Art. 1223 Risarcimento del danno: Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

42

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

43

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento: Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Avv. Maria Grazia Poli